

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3982

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CANESTRARI, ARMATO, COLLESELLI, MANCINI ANTONIO, MIOTTI
CARLI AMALIA, FORNALE, BIANCHI GERARDO, ARMANI, RUFFINI,
SINESIO, FABBRI FRANCESCO, CAVALLARO NICOLA**

Presentata il 13 aprile 1967

Provvidenze a favore dei figli e delle vedove dei dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con gli articoli 27 della legge 9 marzo 1963, n. 81 e 11 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, è stata data facoltà al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di riservare un'aliquota dei posti messi a concorso per l'accesso alle carriere del personale esecutivo ed ausiliario, pari al 20 per cento, in favore dei figli dei dipendenti o ex dipendenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e delle vedove del personale delle Aziende da esso dipendenti, deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conferimento della pensione.

Considerato che sia tra l'indizione dei pubblici concorsi che per l'espletamento di un solo concorso intercorre necessariamente un notevole lasso di tempo, il presente progetto di legge mira a consentire che le finalità della suddetta disposizione possano essere raggiun-

te con quell'immediatezza che s'impone specie avuto riguardo alla situazione delle vedove senza diritto a pensione, per le quali si manifesta spesso l'indifferibile esigenza di assicurarsi un lavoro per la perdita di ogni cospice di guadagno in seguito al decesso del capo famiglia.

D'altra parte le previste assunzioni, sia perché consentite nell'esiguo ed inderogabile limite del 5 per cento delle dotazioni organiche delle carriere esecutiva ed ausiliaria dei ruoli del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sia perché strettamente subordinate ad effettive esigenze del servizio, armonizzerebbero con il disposto dei citati articoli 27 della legge n. 81 e 11 della legge n. 1406, e per fini altamente umanitari, ne anticiperebbero in sostanza l'applicazione, senza alcun pregiudizio dell'interesse dell'Amministrazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono autorizzate a procedere all'assunzione di personale non di ruolo per mansioni proprie della carriera esecutiva ed ausiliaria nel limite del 5 per cento delle relative dotazioni organiche.

Tali assunzioni, che avvengono in deroga alla legge 14 dicembre 1965, n. 1376, sono riservate ai figli dei dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e alle vedove, che siano ancora in stato vedovile, degli *ex* dipendenti delle medesime Aziende che siano deceduti senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile al conseguimento della pensione.

Al personale assunto ai sensi della presente legge compete, per le giornate di effettivo servizio, il trattamento economico iniziale previsto per gli impiegati non di ruolo di terza e quarta categoria.

Tale servizio è valutato come titolo nei concorsi per l'accesso alle carriere delle Aziende autonome del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.